



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 137 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato
decisione del 25 maggio 2021, deposito del 2 luglio 2021
comunicato stampa del [2 luglio 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [234 del 2019](#) e [68 del 2020](#)

parole chiave:

PREVIDENZA E ASSISTENZA – REVOCA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E
PREVIDENZIALI – CONDANNATI PER MAFIA E TERRORISMO – MODALITÀ
ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

disposizioni impugnate:

- art. 2, comma 61, della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 25 e 38 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale; illegittimità costituzionale parziale consequenziale; inammissibilità

La Corte costituzionale ha ritenuto contrastante con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la previsione legislativa della **revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati con sentenza passata in giudicato per reati di mafia o terrorismo**, i quali stiano scontando la **pena in modalità alternativa alla detenzione**, e ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012. La disposizione era stata impugnata sia dal Tribunale ordinario di Fermo, sezione lavoro, sia dal Tribunale ordinario di Roma, sezione prima lavoro, ma soltanto le questioni sollevate dal secondo giudice *a quo* hanno superato il controllo di ammissibilità per poi essere giudicate nel merito, poiché la prima ordinanza di rimessione è stata ritenuta lacunosa circa gli elementi essenziali ai fini del giudizio sulla rilevanza.

Dopo aver ricordato che in generale, in base alla giurisprudenza costituzionale consolidata, «il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà, che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato», e che «il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle stesse prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza» (poiché, «trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili, [...] le eventuali limitazioni all'accesso devono esprimere un'esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni»), con riferimento al caso di specie, la Corte giudica **irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di essere ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni**

assistenziali. Per i giudici della Consulta, nonostante i condannati per i reati di mafia o terrorismo abbiano «gravemente violato il patto di **solidarietà sociale** che è alla base della convivenza civile [...], attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere»; mentre «ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche». In definitiva, è la **«diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere»**, che «determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti», in contrasto con il principio di ragionevolezza.

Ne deriva anche, **in via consequenziale**, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 58 del medesimo dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, il quale prevede che con la sentenza di condanna per gli stessi reati di mafia e terrorismo il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali di cui il condannato sia eventualmente titolare, anche ove sia ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere: «L'illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Pregiudizio che resta il medesimo anche quando la **revoca venga disposta dalla sentenza di condanna per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012**, ossia nella fattispecie di cui al comma 58».

Pietro Masala